

ebook

**IL FONDO
DI GARANZIA
PER LE PMI**

Il Fondo di Garanzia per le PMI, Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, è uno strumento istituito per **favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese** mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro.

Secondo le ultime rilevazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, oltre il 99% delle imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione di garanzie reali.

Il Fondo è operativo dal 2000 ma il Decreto MiSE dello scorso febbraio ha apportato una profonda revisione delle disposizioni, con l'entrata in vigore delle nuove norme a partire dal 15 marzo.

Tali modifiche hanno comportato una revisione delle condizioni di ammissibilità, così come si è provveduto a definire nuovi limiti massimi di garanzia, sia in riferimento alla garanzia diretta che alla riassicurazione e alla controgaranzia.

1. COME FUNZIONA IL FONDO DI GARANZIA

La garanzia del Fondo è **un'agevolazione che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.**

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse e condizioni di rimborso sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

I soggetti che possono accedere alla garanzia pubblica sono:

- le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese
- i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. LE MODALITÀ DI INTERVENTO

La garanzia viene concessa in favore dei soggetti beneficiari finali di cui sopra, con le seguenti modalità:

- **garanzia diretta**, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
- **riassicurazione e controgaranzia**, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.

La riassicurazione è la garanzia che il Fondo concede a un soggetto garante, ed escutibile dallo stesso, esclusivamente a seguito dell'avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita.

La controgaranzia, invece, è la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore.

I beneficiari finali, per essere ammessi, **tassativamente non devono**:

- aver ricevuto, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi del DPCM 23 maggio 2007

- essere “imprese in difficoltà”
- presentare, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia
- presentare esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti, deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta circolare n. 272 del 2008
- essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o, ancora, ad accordi di ristrutturazione
- aver beneficiato della garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta la comunicazione di un evento di rischio, la richiesta di escussione della garanzia, la proposta di accordo transattivo, la richiesta di prolungamento della durata della garanzia
- essere stati esclusi dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione
- essere destinatari di provvedimenti giudiziari con sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d), ovvero sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti dall’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.

3. LE OPERAZIONI AMMESSE

In relazione all’operatività dell’impresa, la garanzia può essere richiesta per:

- finanziamenti fino ed oltre i 36 mesi;
- finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse le operazioni di sottoscrizione dei mini-bond;

- finanziamento del rischio (ossia operazioni sul capitale di rischio e investimenti in quasi equity);
- operazioni finanziarie a fronte di investimenti, operazioni Nuova Sabatini e operazioni effettuate da PMI innovative;
- operazioni effettuate da Start up, Start up innovative, operazioni di microcredito e operazioni finanziarie d'importo ridotto.

Sono **ammissibili** le imprese che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti sezioni:

- A – Agricoltura, silvicoltura e pesca, salvo che la richiesta di riassicurazione e/o controgaranzia sia presentata da un Confidi operante nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.
- K – Attività finanziarie e assicurative;
- O – Amministrazione pubblica e difesa - Assicurazione sociale obbligatoria;
- T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico - Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;
- U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

In caso di start up, la richiesta di ammissione alla garanzia è ammissibile se relativa ad un programma di investimento e qualora i mezzi propri versati siano almeno il 25% dello stesso.

L'**ammissibilità** senza valutazione del merito di credito vale:

1) per le **Start up innovative e gli incubatori certificati** se:

- sull'operazione finanziaria non sia acquisita alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria;
- il soggetto richiedente abbia preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il

rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

2) qualora la garanzia sia richiesta per le seguenti tipologie di **operazioni finanziarie**:

- Le operazioni di microcredito ex art. 111 TUB;
- I finanziamenti di importo non superiore a € 25 mila per singolo soggetto beneficiario;
- Le operazioni a rischio tripartito;
- Le operazioni Resto al Sud.

La valutazione del merito creditizio dei soggetti beneficiari finali diversi dalle Start up, è effettuata attraverso l'attribuzione di una **probabilità di inadempimento** e il loro collocamento in una scala di valutazione.

4. I REQUISITI

Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie **devono**:

- essere direttamente finalizzate all'attività d'impresa;
- avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa

e in aggiunta **non devono**:

- essere finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo;

- essere deliberate dal soggetto finanziatore da più di sei mesi alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia;
- (in caso di garanzia diretta) essere già deliberate dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell'operazione finanziaria stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all'acquisizione della garanzia;
- (in caso di richiesta di ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia) essere assistite dalla garanzia del soggetto garante rilasciata da più di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- essere a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

5. COME INVIARE LE RICHIESTE DI AMMISSIONE

La **richiesta di ammissione** alla garanzia va fatta tramite apposita funzione del portale FdG e deve contenere:

- i dati necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità e dell'espletamento delle ulteriori attività istruttorie da parte del Gestore del Fondo e della concessione della garanzia;
- le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali;
- le informazioni su eventuali altre garanzie acquisite sulla stessa operazione;
- le ulteriori informazioni previste dal Piano della trasparenza.

Devono essere comunicati il tasso con parametri di riferimento, il relativo valore, lo spread e il tasso finito espresso in punti percentuali, oltre che le eventuali commissioni bancarie.

6. I CASI DI IMPROCEDIBILITÀ

Le richieste di ammissione alla garanzia vengono ritenute improcedibili se non sono:

- relative a soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità;
- relative ad operazioni finanziarie ammissibili;
- complete di tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della concessione della garanzia, inclusi gli allegati richiesti;
- inviate tramite l'apposita funzionalità del Portale FdG

7. L'ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE E LA CONCESSIONE DELLA GARANZIA

I passaggi nell'istruttoria delle richieste sono:

1. Il Gestore del Fondo assegna alle richieste un **numero di posizione** identificativo che comunica via PEC ai soggetti finanziatori e alle imprese con il Responsabile per l'istruttoria.
2. Entro **60 giorni** dalla data di arrivo o di completamento della richiesta le proposte di ammissione vengono deliberate.
3. Entro i **10 giorni successivi**, il Gestore del Fondo comunica via PEC ai soggetti finanziatori e alle imprese l'ammissione, o la non ammissione con le relative motivazioni.

Per l'istruttoria e la relativa delibera è riconosciuta priorità ad operazioni Nuova Sabatini e ad operazioni a favore delle imprese femminili, delle Start up innovative e degli incubatori certificati.

L'ammissione definitiva all'intervento del Fondo è in subordine all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo stesso.